

## UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N° 85**                    **Del 07/12/2010**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 09/10/2008.*

**Oggetto:** Corte d'Appello di Cagliari – Sez. Lavoro – ASL Oristano c/ M.A. Revoca determinazione n° 75 del 28.09.2010. Esecuzione sentenza n° 591/2010. Pagamento spese legali in favore dell'Avv. Daniele Manca, legale di controparte.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**Visto** l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i.;

**Visto** l'atto deliberativo D.G. N° 1076 del 16.07.2009 con il quale è stato nominato l'Avv. Salvatore Angelo Miscali Direttore della Struttura denominata "Ufficio Legale e Contenziosi";

**Premesso che** con propria determinazione n° 75 del 28.09.2010, in esecuzione dell'accordo transattivo, disposto con la deliberazione n° 851 del 20/09/2010 per la composizione della controversia di cui in premessa radicata nanti la Corte d'Appello di Cagliari – Sez. Lavoro, veniva disposta, in favore dell'Avv. Daniele Manca, legale di M.A., espressamente autorizzato dal Suo assistito a incassare somme, la liquidazione delle competenze legali derivanti dalla sentenza n° 111/2009 resa dal Tribunale di Oristano – Sez. Lavoro, quantificate nella somma di € 6.318,00 comprensiva degli accessori di legge, dando atto che l'emissione dell'ordinativo di pagamento doveva

essere disposto unicamente a seguito della trasmissione dell'atto di rinuncia del sig. M.A. alla prosecuzione del giudizio nanti la Corte d'Appello di Cagliari – Sez. Lavoro;

**che** con nota del 30.09.2010, acquisita a prot. Asl n° 66274 in pari data, il legale dell'Amministrazione rappresentava l'intervenuta indisponibilità di controparte di addivenire alla composizione amichevole e per l'effetto comunicava la prosecuzione del giudizio, radicato nanti la Corte d'Appello di Cagliari – sez. Lavoro e chiamato a decisione il 06.10.2010;

**che** con deliberazione del Commissario n° 911 del 13.10.2010 veniva disposta la revoca della delibera n° 851 del 20.09.2010 riferita all'adesione alla composizione amichevole della controversia radicata;

**che** con nota del 12.10.2010, acquisita a prot. ASL n° 69717 del 14.10.2010, che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il legale dell'Amministrazione trasmetteva il dispositivo della sentenza n° 591/2010, con il quale, l'Autorità Giudiziaria adita, tra l'altro, compensando per un terzo le spese dei due gradi del giudizio, condannava l'Amministrazione, in favore del sig. M.A., al pagamento di € 3.000,00, oltre CPA e IVA, per il I° grado e di € 1.435,00, oltre IVA e CPA, per il giudizio di appello.

**Ritenuto**, pertanto, di revocare la propria determinazione n° 75 del 28.09.2010 in esecuzione della delibera n° 911 del 13.10.2010 e, stante l'obbligo per l'Azienda di dare puntuale esecuzione alla sentenza n° 591/2010, di dover provvedere, in favore dell'Avv. Daniele Manca in virtù della espressa autorizzazione del Suo assistito M.A., alla contestuale liquidazione delle spese legali quantificate dalla Corte d'Appello di Cagliari nella misura di € 3.000,00 per il I° grado e di € 1.435,00 per il giudizio di appello, per un importo complessivo di € 4.612,40, comprensivo degli accessori di legge ad esclusione dell'IVA per effetto della dichiarata non assoggettabilità ad IVA dei propri compensi professionali;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa;

**Di revocare** la propria determinazione n° 75 del 28.09.2010 in esecuzione della delibera del Commissario n° 911 del 13.10.2010;

**Di liquidare**, stante l'obbligo per l'Azienda di dare puntuale esecuzione alla sentenza n° 591/2010, in favore dell'Avv. Daniele Manca in virtù della espressa autorizzazione del Suo assistito M.A., le spese legali quantificate dalla Corte d'Appello di Cagliari nella misura di € 3.000,00 per il I° grado e di € 1.435,00 per il giudizio di appello, per un importo complessivo di € 4.612,40, comprensivo degli accessori di legge ad esclusione dell'IVA per effetto della dichiarata non assoggettabilità ad IVA dei propri compensi professionali

**Di imputare** la suindicata spesa complessiva di € 4.612,40, comprensiva degli accessori di legge, già prevista nel fondo spese legali per l'esercizio 2003 sino alla concorrenza di € 4.000,00 e il residuo € 1.612,40 nell'esercizio 2009, al codice del conto n° 0202030101 e al codice del Centro di Costo n° 5AA0 "Competenze comuni Azienda USL n° 5";

**Di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Amministrazione del Personale e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;  
Oristano

**Il Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenziosi**

**Avv. Salvatore Angelo Miscali -**

*Il Funzionario Istruente Dr.ssa S.A. Carboni*\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

*Dr.ssa Antonina Daga*